



STUDIO NOTARILE

Prof. MICHELE BUGUICCHIO

DOCENTE NELL'UNIVERSITA

NOTAIO IN BARI

BARI - VIA CAPRUZZI, 184 - TEL. 5226451 - Fax 5560956

COPIA AUTENTICA

nell'atto di COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE

in data 15 Dicembre 1995

Repertorio N. 21525

Raccolta N. 6258

CONTRAENTI

BACCOLI Alberto - BASSO Michele - CAPUTI JAMBRENGHI Vincenzo

DE BELLIS Carlo Alberto - DE CAGNO Maurizio - LOICBICE Aldo

MEDINA Pasquale - MESCIA Antonio - VOLPE Luigi

Repertorio n. 21525

Raccolta n. 8258

Reg.to a Bari

il 28-12-1995

al n. 16010/A

CONSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentonovantacinque, il giorno sedici del mese di dicembre (16 dicembre 1995).

In Bari, nei miei studi alla via Capruzzi n. 194.

Avanti a me Prof. Michele Buquichio, notaio in Bari ed iscritto al Collegio Notarile del distretto di Bari, senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fattane dai comparenti con il mio consenso.


si sono costituiti i signori, tutti avvocati:

BAGNOLI Alberto, nato in Bari il 26 maggio 1981 ed ivi domiciliato alla via Putignano n. 129, codice fiscale dichiarato BGN LRT 51E25 A662Y;

BASSO Michela, nato in Melfi l'11 febbraio 1934 e domiciliato in Bari al Corso Mazzini n. 83, codice fiscale dichiarato BSS MHL 34811 F104S;

CAPUTI JAMBRENGHI Vincenzo, nato in Ruvo di Puglia l'1 dicembre 1941 e domiciliato in Bari alla Abate Eustasio n. 5, codice fiscale dichiarato CPT VCN 41T01 H645G;

DE SELLIS Carlo Alberto, nato in Castellana Grotta il 28 luglio 1943 e domiciliato in Bari al Corso Vittorio Emanuele n. 139, codice fiscale dichiarato



DGL CLL 43128 01340;

DI CARNO Maurizio, nato in Bari il 31 ottobre 1957
ed ivi domiciliato alla via Nicolai n. 43, codice
fiscale dichiarato DCA MRZ 57R31 A662W;

LOIODICE Aldo, nato in Trani il 20 maggio 1941 e
domiciliato in Bari alla via Nicolai n. 29, codice
fiscale dichiarato LDC LGA 41E20 L328N;

MEDINA Pasquale, nato in Bari il 14 aprile 1947 ed
ivi domiciliato alla via Matteotti n. 38, codice
fiscale dichiarato MDN PQI 47D14 A662C;

MESCIA Antonio, nato in Ursara di Puglia l'1 feb-
braio 1935 e domiciliato in Foggia alla via Martiri
di via Fari n. 2, codice fiscale dichiarato
35B01 6125K;

VOLPE Luigi, nato in Bari il 27 luglio 1930
domiciliato alla Piazza Garibaldi n. 27, codice fi-
scale dichiarato VLP LGJ 42L27 A662A.



Costoro, della cui identità personale io notaio so-
no certo, mi richiedono per questo atto col quale
convergono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - E' costituita l'Associazione denominata
"CAMERA AMMINISTRATIVA DISTRETTUALE DEGLI AVVOCATI
E PROCURATORI LEGALI DI BARI" avente sede in Bari
presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Puglia.

ART. 2 - L'Associazione ha durata indeterminata, ma può sciogliersi in ogni momento per volontà degli associati o per altre ragioni stabilite dallo statuto o dalla legge.

ART. 3 - L'Associazione si propone gli scopi e sarà retta dalle norme risultanti dallo Statuto che, previa lettura da me data ai componenti, si allega al presente atto sotto la lettera "A".

ART. 4 - La quota associativa per il primo esercizio viene determinata in lire trecentomila.

ART. 5 - In deroga alle norme statutarie per i primi tre mesi, gli organi dell'Associazione vengono così costituiti:

a) Comitato Promotore composto da:

Avv. Alberto Bagnoli, Avv. Michele Basso, Avv. Vincenzo Caputi Jambrenghi, Avv. Carlo Alberto De Bellis, Avv. Maurizio Di Cagno, Avv. Aldo Leiodice, Avv. Pasquale Medina, Avv. Antonio Mescia, Avv. Luigi Volpe.

Tutti i sunnominati dichiarano di accettare la carica ringraziando.

Il Comitato Promotore convocherà l'assemblea degli iscritti per l'elezione degli organi statutari ordinari entro tre mesi dalla data di costituzione.

Il Comitato Promotore ha il compito di deliberare



sull'ammissione degli aspiranti soci all'unanimità, rinviando ogni altro provvedimento agli organi ordinari costituenti.

ART. 6 - Assumeranno lo status di soci "fondatori" tutti gli avvocati e procuratori legali che siano stati ammessi dal Comitato Promotore in base al precedente art. 5.

In base allo statuto possono acquistare la qualità di soci gli aspiranti che soddisfino le seguenti condizioni:

a) entro trenta giorni dalla data del presente atto avranno fatto pervenire all'associazione dichiarazione unilaterale di adesione all'atto costitutivo e di accettazione dello statuto;

b) nei successivi quindici giorni siano stati ammessi dal Comitato Promotore ai sensi dell'art. 5 precedente;


c) entro i successivi quindici giorni avranno versato sul conto corrente bancario che l'Associazione aprirà presso la Cassa di Risparmio di Puglia la somma di lire 500.000- (cinquecentomila) da destinare all'incremento del patrimonio dell'Associazione.

ART. 7 - Le spese del presente atto e conseguenziali sono a carico dell'Associazione.

Richiesto

io notaio ho ricevuto il presente atto scritto da persona di mia fiducia su due fogli per cinque fasciate sin qui e ne ho dato lettura, con l'allegato, ai costituiti che da me interpellati lo hanno approvato.

Firmati: Vincenzo Caputi Jambrenghi - Maurizio Di Cagno - Michele Basso - Pasquale Medina - Luigi Volpe - Carlo Alberto De Bellis - Antonio Mascia - Alberto Bagnoli - Aldo Leiodice - Michele Buquicchio notaio (col sigillo).



S T A T U T O

- ART. 1 -

DENOMINAZIONE

E' costituita l'Associazione denominata "CAMERA AMMINISTRATIVA DISTRETTUALE DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI LEGALI DI BARI".

- ART. 2 -

SEDE

La Camera Amministrativa ha sede in Bari, presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari.

- ART. 3 -

OGGETTO

La Camera Amministrativa non ha finalità di lucro e svolge la sua azione per la tutela della posizione e degli interessi dell'Avvocato Amministrativista nei confronti degli Organi di Giustizia Amministrativa, della Pubblica Amministrazione e delle altre Associazioni Forensi, onde assumere tutte le più idonee ed opportune iniziative per assicurare e rendere effettiva la rappresentanza di detti interessi nelle sedi istituzionali ed associative.


In particolare persegue:

A) il costruttivo confronto con gli Organi della Giustizia Amministrativa e con la Pubblica Ammini-

Allegato ⁴A⁴

al n. 8258

di raccolta



strazione, anche per quanto attiene gli aspetti organizzativi dell'attività professionale, in linea con i principi ispiratori della riforma del procedimento amministrativo e del processo amministrativo:

B) il dialogo con tutti gli Organismi del settore amministrativo sulle principali problematiche, nonché con le altre Organizzazioni Forensi:

C) la formazione, l'aggiornamento e lo sviluppo professionale specialistico degli iscritti, anche tramite l'organizzazione di corsi di qualificazione, mirando alla valorizzazione della figura dell'Avvocato Amministrativista e della sua ^{specificità} professionalità;

D) le iniziative di studio, di ricerca, ^{editoriali} di dibattito sulle tematiche di carattere amministrativo attraverso l'organizzazione di convegni, seminari, tavole rotonde, pubblicazioni, ecc..

E) lo svolgimento di ogni altra attività ritenuta utile al raggiungimento dei fini istituzionali della Camera.

- ART.4 -

DURATA

La Camera Amministrativa ha durata indeterminata, ma può sciogliersi in ogni momento per volontà del-

la assemblea straordinaria degli associati o per altre ragioni stabilite dal presente Statuto o dalla legge.

L'esercizio finanziario ha durata annuale a partire dal primo gennaio al trentuno dicembre.

- ART.5 -

AUTONOMIA


La Camera ha carattere apolitico e apartitico ed opera in piena autonomia ed indipendenza da qualsiasi Ente, Associazione e potere pubblico o privato.

- ART.6 -

SOCI

Possono aderire alla Camera, in qualità di soci, tutti gli avvocati e procuratori legali - iscritti negli Albi degli Ordini Forensi con sede nel Distretto del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - sede di Bari - che esercitano la professione con specifico riferimento al diritto amministrativo e cioè con riconosciuta, acclarata e preminente scelta professionale in tale settore, tenuto conto particolarmente degli incarichi professionali ricevuti da soggetti privati.

Possono aderire altresì gli avvocati e procuratori degli uffici legali degli Enti Pubblici, iscritti negli appositi elenchi speciali.



L'adesione alla Camera amministrativa è incompatibile con l'iscrizione a Camere professionali relative prevalentemente ad altri settori del diritto.

- ART. 7 -

FONDO CAMERALE

Il Fondo camerale è costituito:

a) dalle quote associative determinate ogni anno dal Consiglio Direttivo e dai beni con esse acquistati;

b) dai beni, contributi e provvidenze da chiunque versati o conferiti alla Camera, purché nel rispetto della legge.

In caso di scioglimento, il fondo sarà devoluto, secondo delibera assembleare, in favore delle Associazioni che perseguono scopi analoghi a quelli della Camera.

- ART. 8 -

Sono organi della Camera:

a) il Presidente;

b) l'Assemblea generale dei soci;

c) il Consiglio Direttivo;

d) il Collegio dei Probiviri;

e) il Collegio dei Revisori dei Conti;

Nessuna delle relative cariche è retribuita.

- ART. 9 -

PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente la Camera, ha potere di firma per esso, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, sorvegliando l'attuazione delle deliberazioni, senza autonomia decisionale.

Nei casi di particolare urgenza il Presidente, nell'ambito dell'ordinaria amministrazione, può decidere autonomamente, salvo ratifica del Consiglio Direttivo.

- ART.10 -

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

L'Assemblea Generale, ordinaria e straordinaria, è costituita da tutti i soci in regola col pagamento dei contributi e si tiene presso la sede della Camera o in altra sede anche temporanea.

L'Assemblea degli iscritti è convocata dal Consiglio Direttivo in via ordinaria almeno una volta l'anno e, in via straordinaria, ogni qual volta lo ritenga opportuno; inoltre, quando almeno un quinto degli iscritti ne faccia richiesta al Presidente formulando l'ordine del giorno.

L'Assemblea è convocata con l'ordine del giorno mediante avviso individuale, almeno dieci giorni prima, salvo i casi di eccezionale urgenza. In que-



st'ultima ipotesi, la convocazione potrà essere attivata anche mediante affissione di appositi avvisi presso la sede della Camera o degli Uffici Giudiziari; in questo caso il termine è ridotto a cinque giorni.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti.

Ogni associato ha diritto ad un voto.

L'Associato può farsi rappresentare anche per delega da altro socio, ma ogni associato non può averne più di due. Le deleghe non possono essere conferite a componenti del Consiglio Direttivo.



L'Assemblea ordinaria delibera:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Consiglio dei Revisori dei Conti;
- c) su ogni altro argomento non espressamente riservato all'Assemblea Straordinaria.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) la modifica dell'atto costitutivo e dello statu-

to;

b) lo scioglimento della Camera e la destinazione dell'eventuale fondo di cui all'art.7 co.2.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli associati e, in seconda convocazione, con la presenza della maggioranza degli associati; in entrambi i casi delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nell'ipotesi che sia nella prima che nella seconda convocazione non si raggiungano le maggioranze richieste si procederà, questa volta solo nelle forme di convocazione ordinaria, a indire una terza assemblea che potrà costituirsi e deliberare con la presenza di almeno cinque associati.

- ART.11 -

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri, eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea ordinaria, i quali durano in carica per il periodo che sarà stabilito dalla prima Assemblea dell'Associazione.

Sono eleggibili a componente del Consiglio Direttivo tutti gli iscritti all'associazione, fatte salve le incompatibilità previste dal presente statuto.



In sede di votazione ogni elettore può esprimere un numero di preferenze non superiore a cinque.


Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere al suo interno.

Il Consiglio Direttivo in particolare:

- a) decide la convocazione delle Assemblee;
- b) attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- c) esercita ogni attività e promuove ogni iniziativa secondo i fini della Camera;
- d) delibera, con votazione segreta, sulle domande di ammissione alla Camera, previo parere obbligatorio del Collegio dei Proibiviri;
- e) amministra il patrimonio camerale e redige il bilancio di esercizio;
- f) determina la quota associativa annua.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le sedute del Consiglio sono indette almeno una volta ogni tre mesi dal Presidente, su sua iniziativa o su richiesta di almeno tre membri del Consiglio stesso, ovvero di almeno un quinto degli associati, comunque con comunicazione scritta a tutti i componenti, fatta a mezzo raccomandata da spedirsi



SEGRETARIO

Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni, redige i verbali di riunione del Consiglio, curandone la tenuta in apposito registro.

- ART. 13 -

TESORIERE

Il Tesoriere della Camera tiene i registri sociali, provvede agli incassi, esegue i pagamenti relativi alla ordinaria amministrazione, nonché quelli deliberati, redige e sottoscrive il rendiconto e tiene la cassa dell'Associazione.

- ART. 14 -

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti, con voto limitato ad una preferenza, dall'Assemblea tra gli associati che non rivestono altre cariche e che sono iscritti nell'albo degli Avvocati patrocinanti dinanzi alle Magistrature Superiori; dura in carica fino al rinnovo del Consiglio Direttivo.

Il Collegio esprime all'unanimità con votazione segreta parere obbligatorio sulle domande di ammissione dei soci; decorsi 90 giorni dalla richiesta il parere s'intenderà reso in senso negativo. Giu-



dica quale arbitro irrituale, senza formalità di procedura, nel rispetto della imparzialità e del diritto alla difesa: a) su controversie tra gli associati; b) su questioni relative alla interpretazione ed applicazione del presente Statuto; c) su quelle questioni di cui viene investito dal Consiglio Direttivo in merito alla eventuale esclusione di un associato.

- ART.15 -

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall'Assemblea; è composto da tre membri, scelti tra gli associati che non rivestono altre cariche ed eletti con voto limitato ad una preferenza; dura in carica fino al rinnovo del Consiglio Direttivo.


Il Presidente viene eletto al suo interno dai componenti così nominati.

I Revisori controllano l'amministrazione della Camera, accertano la regolare tenuta della contabilità e redigono la relazione ai bilanci preventivi e consuntivi da presentare all'assemblea.

- ART.16 -

PERDITA DELLA QUALITÀ DI ISCRITTO

La qualità di iscritto si perde per morte, recesso o per esclusione.



L'iscritto può recedere in ogni momento dalla Camera, dandone comunicazione al Consiglio Direttivo con raccomandata a.r. e l'efficacia del suo recesso decorrerà dal momento in cui la comunicazione sarà pervenuta al destinatario.

L'esclusione dell'iscritto è deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi, nel rispetto dell'art. 14, ovvero per il mancato pagamento dei contributi dovuti, previa diffida.

In caso di perdita della qualità di iscritto, nulla è dovuto all'associato o ai suoi eredi per le quote versate.

- ART. 17 -

ARBITRATO

Sulle controversie tra gli associati e la Camera Amministrativa, ivi comprese quelle derivanti da esclusioni deliberate dalla Camera e fatta salve la questione di competenza del Collegio dei Probiviri di cui all'art. 14, dovrà pronunciarsi un collegio Arbitrale libero compositore che giudicherà "pro bono et aequo", senza formalità di procedura. Il Collegio Arbitrale sarà composto da tre avvocati, anche esterni alla Camera, uno nominato da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dai primi; in



Certifico io dottor Michele Bequicchio, Notaio in Bari
che la presente copia rilanciata per uso di legge
è che consta di diciotto fogli, è conforme all'originale.

Bari, 8 gennaio 1976

